



REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI RILEVATI DALLA BORSA MERCI DI FOGGIA

Art. 1- Finalità e definizioni

A norma dell'art. 46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, dell'art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, e degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Foggia, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia provvede, a mezzo del Comitato di Vigilanza, alla rilevazione dei prezzi delle merci di produzione locale o di importazione che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci e cura la pubblicazione del relativo listino.

Art. 2- Categorie di prodotti oggetto di rilevazione dei prezzi e relative declaratorie

Le categorie di prodotti oggetto di rilevazione dei prezzi sono le seguenti:

- ✓ GRANO DURO
- ✓ GRANO TENERO
- ✓ CEREALI MINORI E LEGUMINOSE
- ✓ FORAGGI
- ✓ SFARINATI
- ✓ CRUSCAMI DI FRUMENTO
- ✓ PASTE ALIMENTARI

Per l'individuazione delle declaratorie delle categorie di prodotti, delle fasi di scambio, dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di ogni altra clausola inerente alle contrattazioni si fa riferimento al/i listino/i deliberato dalla Giunta camerale, su proposta della/e Commissione/i prezzi (art. 22 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Foggia).

Le variazioni al/i listino/i, che viene/vengono ad assumere il valore di listino/i base, saranno deliberate dalla Giunta camerale, su proposta della/e Commissione/i prezzi.

Art. 3 – Il Comitato di Vigilanza

Il Comitato di Vigilanza, per l'espletamento dei compiti demandatigli dall'art. 8 del Regolamento Generale della Borsa Merci, si articola in apposite Commissioni prezzi per una o più categorie di prodotto.

La Giunta camerale fissa il numero dei componenti del Comitato, sentito il parere della Deputazione di Borsa, e provvede alla loro nomina su indicazione delle Associazioni di categoria.

La Giunta camerale nomina il Presidente e il Vicepresidente, scelti tra i membri del Comitato.

I componenti del Comitato durano in carica due anni.

In caso di comportamenti scorretti da parte di un componente, la Giunta camerale delibera su proposta della Deputazione di Borsa la sostituzione dello stesso.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal suo Presidente e/o dal Vicepresidente e le sue decisioni sono prese con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei votanti.



Art. 4 - Le Commissioni prezzi

Le Commissioni, riferite a una o più categorie di prodotti, sono presiedute da un Presidente, o in caso di sua assenza da un Vicepresidente, entrambi facenti parte del Comitato di Vigilanza.

La Giunta camerale fissa il numero e nomina i relativi componenti, ivi compreso il Presidente e il Vicepresidente con cadenza biennale sentite le Associazioni di categoria. A fine mandato i componenti possono essere sostituiti oppure riconfermati.

La Giunta camerale nomina fino ad un massimo di 20 componenti delle Commissioni, tra i quali un Presidente e uno Vicepresidente. I componenti sono operatori economici e/o rappresentanti delle categorie economiche (agricoltura, cooperazione, commercio, industria/trasformazione), scelti tra i nominativi indicati dalle Associazioni di categoria, in modo che l'intera filiera dei prodotti oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata, assicurando e rafforzando così il principio del contraddittorio tra le parti.

Nelle riunioni della Commissione possono partecipare anche esperti esterni con funzione consultiva, nominati dalla Giunta camerale sentito il Comitato di Vigilanza. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione, consegnando e sottoscrivendo una scheda di mercato. Sono designati come esperti esterni, previa verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio di Foggia, i soggetti o Associazioni appartenenti alle categorie degli agenti di affari e mediazione.

In caso di comportamenti non corretti di un componente e del non rispetto delle norme di cui all'art.7 del presente regolamento, la Segreteria provvede ad informare la Deputazione di Borsa. La sostituzione del componente viene deliberata dalla Giunta camerale, sentita la Deputazione di Borsa.

Art. 5 – Funzionamento delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni prezzi sono tenute presso la sede della Borsa Merci di Foggia secondo il calendario stabilito dalla Camera di Commercio di Foggia approvato dal MiSE. Se necessario, le riunioni delle Commissioni possono essere tenute tramite videoconferenza o tramite audio conferenza.

Le Commissioni sono validamente costituite con la partecipazione di almeno n.8 componenti, di cui almeno un componente rappresentante di ogni categoria economica (agricoltura, cooperazione, commercio, industria/trasformazione) e alla presenza del Presidente, o in caso di sua assenza del Vicepresidente.

Le Commissioni deliberano con voto palese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente, o in caso di sua assenza del Vicepresidente.

L'abbandono della seduta, prima della conclusione dei lavori, ove ritenuto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente non giustificato, equivale ad assenza.

I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive decadono dall'incarico e la Giunta camerale può procedere alla sostituzione, sentite le Associazioni di categoria.

I prezzi da rilevare per le categorie di prodotti contrattati sono quelli effettivamente praticati nel giorno di mercato e restano in vigore fino alla successiva giornata di Borsa.

La Commissione consulta i dati raccolti dai funzionari della Camera di Commercio di cui all'art. 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Foggia, sintetizzati in un apposito report informativo predisposto con l'ausilio di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A e anticipato ai Commissari il giorno precedente la riunione. Suddetto report informativo contiene anche dati e informazioni su variabili correlate alle dinamiche dei prezzi (come ad es. produzione, consumi, commercio con l'estero etc.), che siano di fonte certa e



attendibile e che siano riferiti a dinamiche in atto a livello internazionale e/o nazionale e/o regionale dei prodotti oggetto di rilevazione.

I Commissari per poter partecipare alla riunione devono necessariamente compilare e sottoscrivere singolarmente la Scheda di mercato e consegnarla alla Segreteria. I Commissari che non partecipano fisicamente alla riunione possono comunque inviare la propria Scheda secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Segreteria. La Segreteria provvede alla raccolta e all'analisi delle Schede di mercato e comunica alle parti le risultanze delle analisi condotte sulle Schede di ciascuna parte.

La formulazione dei prezzi avviene all'esito del contraddittorio tra le parti.

In caso di impossibilità a procedere alla rilevazione del prezzo, la Segreteria provvede ad informare il Presidente della Deputazione di Borsa per gli adempimenti conseguenti di cui all'art. 7 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Foggia.

A conclusione della discussione, della quale è redatto verbale secondo le modalità di cui all'art. 6, il Presidente provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione ad ufficializzare i prezzi rilevati. La Segreteria provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi ufficializzati dal Presidente ai fini della successiva pubblicazione da parte della Camera di Commercio sul proprio sito istituzionale.

Art. 6 Segreteria delle Commissioni

Le funzioni di Segreteria delle Commissioni sono espletate dal personale del Sistema camerale.

Secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Regolamento, la Segreteria provvede alla raccolta e all'analisi delle Schede di mercato e comunica alle parti le risultanze delle analisi condotte sulle Schede di ciascuna parte.

Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, la Segreteria informa la Deputazione di Borsa di comportamenti scorretti da parte dei componenti delle Commissioni.

In caso di impossibilità del Comitato di Vigilanza a procedere alla rilevazione dei prezzi attraverso le proprie Commissioni, la Segreteria informa il Presidente della Deputazione di Borsa secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Regolamento.

La Segreteria inoltre avvia l'istruttoria relativa a procedimenti nei confronti di componenti della Commissione a seguito di infrazioni come riportato all'art. 7 del presente Regolamento, e la trasmette alla Deputazione di Borsa.

A conclusione della discussione di cui all'art.5 del presente Regolamento, la Segreteria redige apposita bozza di verbale in forma sintetica della riunione e ne cura la trasmissione via e-mail ai Commissari per eventuali integrazioni e/o modifiche delle parti di propria competenza da far pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito nella comunicazione di invio. La Segreteria, nella stesura della bozza di verbale, non assume poteri accertatori e controllori autonomi si limita a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti, al solo fine di documentare le dichiarazioni inerenti alla formulazione dei prezzi della giornata di Borsa. In assenza di integrazioni e/o modifiche il verbale è approvato – privo di dati sensibili – e può essere pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio. Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione. La tenuta dei verbali è a cura della Segreteria, che provvede ad archivarli telematicamente.



La Segreteria compila il listino ai fini della successiva pubblicazione da parte della Camera di Commercio sul proprio sito istituzionale, e pubblica il report informativo, di cui al precedente art. 5 e il relativo verbale della riunione.

La Segreteria provvede infine al calcolo dei prezzi medi mensili che dovranno essere inviati all'Istituto Nazionale di Statistica accompagnati da annotazioni esplicative che illustrino i motivi delle variazioni registrate. Tali prezzi costituiscono la base per le certificazioni richieste alla Camera di Commercio e per ogni altro fine di interesse pubblico.

Art. 7 - Norme di comportamento

I componenti delle Commissioni durante lo svolgimento delle riunioni sono tenuti ad osservare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti che siano utili alla rilevazione dei prezzi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del Codice penale in materia.

Sono individuate le seguenti fattispecie di infrazioni e relative sanzioni:

- a) *infrazione di lieve natura*, se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della riunione.

Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con la diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione per un periodo massimo di 2 sedute all'anno. La diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione è disposta dal Presidente della Deputazione di Borsa e riportata per iscritto nel verbale delle sedute. Nel caso in cui la diffida superi il limite massimo di 2 volte all'anno, la reiterazione della fattispecie di infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo punto b).

- b) *infrazione di grave natura*, nei casi in cui un componente provochi tumulti o evidenti disordini durante la riunione, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri componenti, del Presidente della Commissione o del Vicepresidente, o divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms, etc.).

Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ✓ Sospensione dalla Commissione per un periodo fino a tre mesi;
- ✓ Decadenza dalla Commissione.

La sospensione e/o decadenza dei componenti è disposta dal Presidente della Deputazione di Borsa e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al componente interessato da parte del Presidente.

Il provvedimento di sospensione e/o decadenza è adottato previa istruttoria avviata da parte della Segreteria con il supporto dell'Ufficio camerale competente, con il ricevimento della formale preventiva contestazione di addebito al componente interessato.

Entro sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebito il componente interessato può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria di contestazione dell'addebito.



Conclusa l'istruttoria, la Segreteria trasmette alla Deputazione di Borsa il fascicolo contenente la segnalazione di infrazione da parte del componente, la preventiva contestazione di addebito, oltre a, se regolarmente e tempestivamente introdotti in istruttoria, la memoria del componente interessato e il verbale con le dichiarazioni orali sottoscritte rilasciate dal componente interessato che ha richiesto di essere sentito, ai fini dell'eventuale ricorso.

In ogni caso, l'istruttoria non può durare oltre trenta giorni dal suo avvio, pena l'archiviazione del procedimento.

Art. 8 – Disposizioni finali

La Giunta camerale si riserva su proposta della Deputazione di Borsa e del Comitato di Vigilanza di introdurre nel presente Regolamento tutte le modificazioni che nella pratica si rendessero necessarie. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento Generale della Borsa Merci di Foggia.